

Avv. Salvatore M.A. Spataro
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Canfora n°145 95128 Catania
Via G.Boner n°35/B 98121 Messina
Tel. e Fax 095/383876
e mail: segreteria@studiolegalespataro.it
pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE DI CATANIA
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la prof.ssa Ivana Rosaria ZUCCARELLO, nata a Catania l'08/07/1981, C.F.:ZCCVRS81L48C351I, residente in Motta S. Anastasia (CT), via C. Caruso n°43, rappresentata e difesa per procura congiunta al presente atto telematico dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania (SPTSVT70H14C351Q - fax 095/383876 - PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it), la cui indicazione di PEC che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica e nel cui studio in Catania, via Canfora 145 è elettivamente domiciliata

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Dirigente pro tempore(C.F.: 97148840585) e nei confronti dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829)

**PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE, PREVIA
DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN
RICORSO, ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA MOBILITÀ DEL
PERSONALE DOCENTE 2016/17 DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE SCUOLE
PARITARIE E QUINDI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL PROPRIO
TRASFERIMENTO A FAR DATA DALL'A.S. 2016/17 PRESSO UNO DEGLI AMBITI
TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIA INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITÀ E
PER LA CONDANNA DEL MIUR E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE (USR
LAZIO E USR SICILIA) A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO**

PREMESSA

La ricorrente è una Docente di scuola secondaria di II grado, immessa in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016 mediante la cd. "fase C" del Piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), reclutata tramite le Graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, svolgendo servizio



di insegnamento, a seguito del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami molti anni addietro.

Dopo anni di precariato, grazie allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui si trovava inserita, la stessa è stata assunta nella provincia di Pisa (v. all.1 e 2) ai sensi del comma 101 dell'art.1 della predetta legge n°107/2015 per l'insegnamento di Filosofia e Storia (classe A037).

Introduttivamente appare, quindi, opportuno accennare, per quanto infra si dirà e rileverà in diritto, alle novità introdotte dalla L.107 del 2015 [cd. Buona Scuola] che ha previsto (art.1, comma 96 e segg.) un Piano straordinario d'assunzioni da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, articolato, successivamente alla fase "0" sostanzialmente regolata in virtù delle preesistenti disposizioni, in altre tre fasi denominate A), B) e C).

In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale piano d'assunzione sono stati individuati negli aspiranti inseriti nei due canonici canali di reclutamento scolastico, ossia Concorso e GAE e quindi sono stati distinti in:

docenti **inseriti nelle graduatorie di merito del concorso** bandito con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012;

docenti **inseriti nelle GAE**, vigenti per il triennio 2014/2017.

Il reclutamento predetto, al netto della cd. fase "A", svoltasi come la fase "0" su scala provinciale, è intervenuto invece sulla scorta di una domanda presentata dagli aspiranti su scala nazionale, con elencazione di 100 province prescelte in ordine preferenziale con assegnazione dei docenti alla sede tramite l'elaborazione di un algoritmo predisposto dal MIUR.

Per l'a.s. 2015/16, a mente della medesima normativa, la sede era soltanto provvisoria, essendo stata prevista per il successivo a.s. 2016/17 una mobilità straordinaria la cui ratio era quella di consentire il maggior numero possibile di "rientri" verso i territori (province per le GAE, regioni per il Concorso) di originaria collocazione in graduatoria.



Il successivo comma 108 dell'art.1 della richiamata Legge 107/2015 ha, infatti, dettato le prime disposizioni in materia di mobilità territoriale straordinaria, introducendo talune deroghe all'ordinario sistema di mobilità scolastica.

Il citato comma, innanzitutto, al primo capoverso, ha introdotto un beneficio in favore del **personale assunto nell'a.s. 2014/2015**, chiamato alla possibilità di movimentarsi su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art.399, comma 3, del D.Lgs. 297/1994.

Nel secondo capoverso, invece, viene disposto che "successivamente" ai docenti di cui al primo capoverso, anche i docenti assunti ex art.1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), **e cioè i docenti inseriti nelle Gae e gli idonei al Concorso 2012**, avrebbero potuto partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali (dopo, cioè, quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15).

Lo scenario della mobilità verrà decisamente segnato dalle disposizioni di rango secondario ministeriali (O.M. 241/2016) e pattizie (C.C.N.I. mobilità del personale docente educativo ed ATA del 8/4/2016) [cfr.all. 12 e 13].

- - - - = = = = o o o o ◇ o o o = = = - - - -

La ricorrente, dovendo partecipare alle operazioni di mobilità valevoli per l'a.s. 2016/2017, in quanto assunta in forza del reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità, della mobilità, invocando il trasferimento in relazione al richiamato insegnamento nella secondaria in tutti gli Ambiti della provincia di Catania ove risiede con la famiglia, ossia 1 Sicilia Ambito 0009; 2 Sicilia Ambito 0010; 3 Sicilia Ambito 0007; 4 Sicilia Ambito 0006; 5 Sicilia Ambito 0026; 6 Sicilia Ambito 0025; 7 Sicilia Ambito 0014; 8 Sicilia Ambito 0013; 9 Sicilia Ambito 0008; 10 Sicilia Ambito 0023; 11 Sicilia Ambito 0024; 12 Sicilia Ambito 0022; 13 Sicilia Ambito 0005; 14 Sicilia Ambito 0011; 15 Sicilia Ambito 0012; 16 Sicilia Ambito 0017; 17 Sicilia Ambito 0019; 18 Sicilia Ambito 0016; 19 Sicilia Ambito



0015; 20 Toscana Ambito 0018; 21 Calabria Ambito 0009; 22 Sicilia Ambito 0003; 23 Sicilia Ambito 0004; 24 Sicilia Ambito 0028; 25 Toscana Ambito 0004; 26 Toscana Ambito 0022; 27 Toscana Ambito 0014; 28 Toscana Ambito 0011; 29 Emilia Romagna Ambito 0012; 30 Emilia Romagna Ambito 0001; 31 Piemonte Ambito 0001; 32 Piemonte Ambito 0002; 33 Piemonte Ambito 0003; 34 Emilia Romagna Ambito 0005; 35 Emilia Romagna Ambito 0009; 36 Emilia Romagna Ambito 0016; 37 Emilia Romagna Ambito 0021; 38 Emilia Romagna Ambito 0020; 39 Piemonte Ambito 0023; 40 Lazio Ambito 0001; 41 Lazio Ambito 0002; 42 Lazio Ambito 0003; 43 Lazio Ambito 0011; 44 Lazio Ambito 0013; 45 Emilia Romagna Ambito 0022; 46 Emilia Romagna Ambito 0013; 47 Veneto Ambito 0001; 48 Lombardia Ambito 0012; 49 Lombardia Ambito 0019; 50 Sicilia Ambito 0002; 51 Sicilia Ambito 0027; 52 Calabria Ambito 0012; 53 Campania Ambito 0023; 54 Abruzzo Ambito 0009; 55 Lombardia Ambito 0022; 56 Lombardia Ambito 0021; 57 Piemonte Ambito 0013; 58 Veneto Ambito 0021; 59 Emilia Romagna Ambito 0007; 60 Emilia Romagna Ambito 0008; 61 Toscana Ambito 0020; 62 Friuli Venezia Giulia Ambito 0001; 63 Friuli Venezia Giulia Ambito 0002; 64 Lazio Ambito 0028; 65 Lombardia Ambito 0013; 66 Emilia Romagna Ambito 0014; 67 Marche Ambito 0001; 68 Liguria Ambito 0001; 69 Liguria Ambito 0002; 70 Puglia Ambito 0001; 71 Puglia Ambito 0017; 72 Toscana Ambito 0024; 73 Lombardia Ambito 0006; 74 Liguria Ambito 0009; 75 Friuli Venezia Giulia Ambito 0008; 76 Veneto Ambito 0017; 77 Veneto Ambito 0008; 78 Piemonte Ambito 0011; 79 Sardegna Ambito 0009; 80 Lombardia Ambito 0004; 81 Lombardia Ambito 0029; 82 Piemonte Ambito 0021; 83 Liguria Ambito 0005; 84 Liguria Ambito 0007; 85 Liguria Ambito 0008; 86 Toscana Ambito 0009; 87 Toscana Ambito 0001; 88 Marche Ambito 0003; 89 Marche Ambito 0009; 90 Lazio Ambito 0022; 91 Umbria Ambito 0002; 92 Calabria Ambito 0001; 93 Campania Ambito 0012; 94 Campania Ambito 0014; 95 Emilia Romagna Ambito 0004; 96 Lombardia Ambito 0027; 97 Marche Ambito 0007; 98 Piemonte Ambito 0025; 99 Piemonte Ambito 0015; 100 Piemonte Ambito 0017. (cfr. all. nn 4 e 5).



Nella domanda di mobilità la ricorrente ha indicato tutti i servizi svolti ed i titoli posseduti ed i periodi del servizio di pre-ruolo, (che, secondo la previsione dell'art.485 del Dlgs. n. 297 del 06.04.1994 prevede che "**il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandi femminili statali**"), nonché apposita dichiarazione personale (cfr. all. 3), ove la stessa ha elencato tutti i titoli e abilitazioni in proprio possesso.

Alla propria domanda di mobilità veniva (ingiustamente) assegnato un punteggio pari a punti 5 (+6 per il ricongiungimento al comune), in quanto non venivano presi in alcuna considerazione i servizi svolti tutti sul medesimo insegnamento negli a.s. 2011/12, 2013/14 e 2014/15 presso l'istituto scolastico paritario "Savoia" di Catania, come si avrà modo di spiegare.(cfr. all. n. 5).

Conseguentemente veniva trasferita nel Lazio Ambito 0013 – Tivoli ove è rimasta in organico; solo grazie ad assegnazione provvisoria è attualmente in servizio a Catania presso il Liceo artistico " Emilio Greco": dal che la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 V c. C.p.C. (cfr. all. n.11).

Tuttavia, laddove fosse stato, come doveva, valutato il punteggio relativo ai servizi svolti negli a.s. 2011/12, 2013/14 e 2014/15 presso l'istituto scolastico paritario "Savoia" di Catania, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscerle ulteriori punti 9 (3 x ciascuno dei 3 anni in questione) e la ricorrente avrebbe maturato un punteggio complessivo di punti 14 (+6 per il ricongiungimento al comune).

Sulla illegittimità delle disposizioni contrattuali ostative a tale riconoscimento e, di conseguenza, dell'operato del MIUR che ha negato il trasferimento al ricorrente, si tornerà poco oltre.

In questa premessa vale richiamare anche ulteriori circostanze, cui legare apposite domande in diritto.

Infatti vi è di più: come emerge inoltre dagli stessi trasferimenti pubblicati dai vari Dirigenti degli AA.TT. nell'unica data nazionale del 13/8/2016, risultano invece movimentati su posti (rectius ambiti) delle province siciliane, svariati aspiranti, **taluni dotati di punteggio**



inferiore a quello dell'odierna ricorrente, attribuito dalla amministrazione scolastica stessa in base alla vigente Tabella di valutazione dei titoli in materia di mobilità del personale docente.

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, disciplinando i dettagli in seno ad una contrattazione integrativa, ha di fatto creato una riserva di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012, chiamati (ove l'ambito provvisorio fosse di loro gradimento) a poterlo confermare.

Infatti, per l'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale è stata regolata dal C.C.N.I. siglato l'8 aprile 2016 (in pari data rispetto all'O.M. 241/2016, dedicata anch'essa alla mobilità) che sensibilmente innovato la disciplina rispetto agli anni precedenti per poter tener conto delle novità e delle deroghe introdotte dalla L.107/2015.

In particolare, il rilievo maggiore va attribuito all'art.6 del predetto C.C.N.I. che introduce quattro fasi delle operazioni di mobilità: la A), la B), la C) e la D) (da non confondersi, ovviamente, con le fasi di immissione in ruolo previste dalla L. 107 del 2015, di cui sopra si è dato conto brevemente).

- **La fase A)** è stata riservata agli assunti entro il 2014/2015, i docenti in soprannumero e/o in esubero, ai quali è consentito presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti della provincia su tutti i posti vacanti e disponibili oltre che su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario d'assunzione, provenienti da GAE.

- **Alla fase B),** invece, hanno potuto prendere parte, in primo luogo, gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali hanno potuto presentare domanda di trasferimento anche per province diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun ambito, compresi quelli assegnati nel piano straordinario nelle fasi B e C ai docenti provenienti da GAE, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione.

A questa fase, inoltre, in maniera come vedremo inopinata, hanno potuto partecipare anche gli assunti nell'anno scol. 2015/2016, da fasi B



e C, del Piano d'assunzione straordinario 2015/2016, meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie del Concorso 2012 (cd. fase B3).

Detti soggetti hanno potuto indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra gli Ambiti delle provincie.

Dunque, come è di tutta evidenza se si confrontano le due disposizioni, detta norma contrattuale introduce una disposizione né prevista, né, addirittura, abbozzata nell'art.1, comma 108, legge n. 107/2015 (né, in verità in altre sue parti).

- **La fase C),** è – invece – stata destinata agli assunti nell'anno scol. 2015/2016, nelle fasi assunzionali "B" e "C", provenienti da GAE.

In questo caso, la mobilità ha riguardato tutti gli ambiti territoriali ed è avvenuta sui posti degli assunti nelle fasi "B" e "C", residuati dopo le precedenti fasi.

- **La fase D)** non è rilevante nella trattazione del caso che ci occupa, ma anch'essa desta molti dubbi di legittimità, essendovi stati relegati incomprensibilmente docenti assunti nelle fasi assunzionali "0" ed "A".

Sono, dunque, i docenti meramente idonei al concorso del 2012 ad essere stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (cd. **Fase B.3¹**) della mobilità antecedente a quella della ricorrente (**Fase C**), con ciò muovendosi² con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti, cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, **fase B** punto 2 ed art. 6, comma 1, **fase C**).

Tale operato, lo si ripete, del tutto privo di copertura normativa, ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per Legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE),

¹ Identificata dalla dicitura "assegnazione sede in ambito provinciale".

² Sarebbe più corretto dire potendosi fermare sugli Ambiti di reclutamento provvisorio.



mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, fase A punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, fase B punto 1.

Questa anomala collocazione dei meri idonei a concorso in fase B3 ha palesato la propria illegittimità tanto nei confronti dei "vecchi" reclutati in ruolo, ossia i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, che non hanno avuto a loro disposizione, come invece recitava la disposizione di rango primario, "tutti i posti dell'organico dell'autonomia", atteso che su alcuni sono stati semplicemente riconfermati gli idonei al concorso appena ivi nominati, sia di tutti gli altri docenti assunti grazie alla L.107/2015 e che, pur vantando la medesima decorrenza giuridica del ruolo, incomprensibilmente non hanno avuto il medesimo trattamento in sede di mobilità.

Avverso le predette operazioni di mobilità la ricorrente ha vanamente cercato di relazionarsi con gli uffici preposti per verificare la possibilità di rettifica del movimento disposto, ma invano.

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della Sicilia indicati in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo nazionale sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla movimentazione del personale docente (mobilità) sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97), attualmente in vigore e prevedono che:

art. 462

"3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenza previste per particolari categorie di docenti".



art. 463, comma 1

"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".

Nella norma primaria, come evidenziato in premessa, venivano tratteggiati alcuni principi in forma, rinviando – come sempre – al C.C.N.I. (accompagnato da O.M. di pari data) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA, annualmente rinnovato, per il resto.

Così anche nella nuova normativa di rango primario, ossia nella L.107/2015 vengono tratteggiati alcuni principi, essendo rimessa la disciplina di dettaglio a differente fonte regolatrice.

In maldestra applicazione del comma 108, come anticipato, il suddetto C.C.N.I., all'art. 6, prevede che la mobilità del personale docente si articolasse nelle quattro fasi poc'anzi descritte.

Inoltre, nella sezione "Note Comuni", appendice del medesimo C.C.N.I., si rintraccia l'inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*.

Le disposizioni in parola appaiono evidentemente distorsive della lettera e della *ratio* delle fonti primarie di seguito evocate: sulla palese illegittimità di tali disposizioni si tornerà poco oltre.

2. ILLEGITTIMITÀ DELLE "NOTE COMUNI" ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE ED ATA 2016/17 DEL 8/4/2016 NELLA PARTE IN CUI DISPONGONO CHE:

"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio



comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

NECESSITÀ DI ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, OVVERO DI DISAPPLICAZIONE DELLA PREDETTA DISPOSIZIONE.

Con disposizione di rango pattizio, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. ha inserito, con la sezione "Note Comuni", l'inusitato divieto di valutazione del servizio in questione, disponendo che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali".

È innanzitutto evidente il contrasto della disposizione contrattuale sopra riportata con fonti di rango primario.

Viene in rilievo innanzitutto la L.62/00, istitutiva della parità scolastica, nonché le relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).

La Legge 62 del 2000, introduttiva delle disposizioni relative alla parità scolastica, disciplinò la piena parità ad ogni effetto di Legge fra Scuole statali e scuole paritarie ed in ulteriore applicazione della richiamata parità, l'articolo 2 comma 2 del decreto legge 255 del 2001, convertito in legge 333 del 2001, specificamente dedicato alla pari valutazione del servizio d'insegnamento negli Istituti paritari rispetto a quello svolto negli statali, ebbe a disporre a chiare lettere che **i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n°62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.**

Si tratta di disposizioni normative che superano l'antica distinzione ("agli effetti della carriera") posta dagli artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 tra le sole scuole "pareggiate" e "parificate": sul punto, come confermato in giurisprudenza, il risalente testo normativo del 94



necessita ovviamente di essere aggiornato alla luce delle novità legislative in materia di parità scolastica posteriori ed innovative della disciplina con l'introduzione degli istituti paritari: non è un caso come l'interpretazione sistematica sul punto si arricchisca dell'intervento dell'art.1 bis D.L. 250/05, il quale chiude la vicenda precisando che: "*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*".

Non è un caso nemmeno che in applicazione di tali norme di legge anche le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, come anche quelle relative alle GAE di cui al DDG 31.3.2007 riconoscano la piena valutabilità del richiamato servizio.

La stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 04/08/2010 ha riconosciuto che la L.62/00 "*nulla ha modificato in materia di servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. lgs 247/1994*". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità dell'offerta formativa*" (Consiglio di stato, sentenza n.1102/2002).

A chiosa vale richiamare l'inequivoco contenuto delle disposizioni di rango secondario adottate dallo stesso M.I.U.R. in materia (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08), tutte confermatrice della richiamata equivalenza fra scuole statali e scuole paritarie ad ogni effetto di Legge. La disposizione pattizia inserita nelle "note comuni" allegate al C.C.N.I. si pone, quindi, in insanabile contrasto con il richiamato quadro di disposizioni di rango primario, confermate dalle fonti applicative di rango secondario.

- - - = = = = o o o ◇ o o o = = = - - -



Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.

Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dal ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere.

- - - - = = = = o o o o ◇ o o o = = = = - - - -

2.1 SUL DISCENDENTE DIRITTO AL TRASFERIMENTO INVOCATO DALLA RICORRENTE

Se, dunque, l'art. 2 c.2 del D.L. n.255/2001, convertito con legge 2331/01, stabilisce - come detto - che: *"...i servizi di insegnamento prestati dal 01/09/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*, la valutazione di tale servizio, in ossequio al precedente punto prospettato sub 1) era ed è dovuta.

Non resta altro da chiarire, quindi, come i servizi predetti risultassero, **analiticamente allegati e descritti** dalla prof.ssa ZUCCARELLO proprio perché il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente: gli stessi risultano oggetto di analitica descrizione autocertificata dal ricorrente in seno ad apposita dichiarazione allegata alla domanda di mobilità ed il principio, quindi, di sollecitazione a provvedere tipico della relazione cittadino/P.A. è stato pienamente rispettato dal ricorrente.

Ultimo elemento di doverosa allegazione e prova in questa sede è la natura indubitabilmente paritaria dell'Istituto ove la ricorrente ha prestato il servizio dichiarato e non valutato.

Nella fattispecie, l'Istituto paritario "Savoia" di Catania, ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della L. 62/2000 e si versa in atti copia degli atti relativi ai detti Istituti: si veda l'elenco degli istituti paritari non statali decretato in Sicilia dall'Amministrazione (cfr. all.8).

Non possono residuare dubbi circa la valutabilità piena del servizio in esame e l'illegittimità discendente della sua omessa valutazione, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in



materia di parità scolastica, per effetto della contestata disposizione di C.C.N.I. che si è chiesto di annullare, ovvero disapplicare.

Diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragionare per discriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge le medesime caratteristiche e dignità.

La stessa giurisprudenza di merito chiamata a giudicare su analoghe questioni, non ha esitato ad accogliere le identiche istanze proposte (cfr. All:14: Tribunale di Caltagirone, ordinanza cautelare dell'11/07/2016, R.G.L. n°535/16; Tribunale di Milano, Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/07/16, R.G. n°6202/16; Tribunale di Napoli, Sez. feriale lavoro, ordinanza cautelare del 06/09/16, n°16877/16, R.G. n°17451/16, Tribunale di Lecce Ordinanza del 4.11.2016 n°47107/2016 R.G. n° 11404/2016; Tribunale di Lanciano, ordinanza cautelare del 04/11/2016, n°2427/2016 R.G. n°591/2016).

Da ultimo in data 7/3/2017 sull'O.M. 241/2016 è anche caduta la scure del Consiglio di Stato che in via cautelare ne ha profilato l'illegittimità proprio nella parte in cui omette il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.

Stando così le cose, è ovvio il macroscopico errore di valutazione in cui è incorsa l'Amministrazione che ha errato tanto nel vietarne la allegazione in seno alla domanda prima, quanto a non valutarli poi: errori che in questa sede si chiede di emendare ponendo rimedio al pregiudizio incorso alla ricorrente per effetto del mancato suo trasferimento negli Ambiti prescelti presso la regione Sicilia.

- - - - = = = = o o o o ◇ o o o = = = - - - -

Ma vi è di più.

Come si accennava in premessa esiste una pletora di docenti, appartenenti alla medesima classe di concorso (A037) e assunti in ruolo come la ricorrente, ma nettamente privilegiati in sede di mobilità, perché movimentati ancorché dotati di punteggi bassissimi.

Dal che i seguenti ulteriori motivi di ricorso.



3. IL PIANO STRAORDINARIO DELLA MOBILITÀ CONTENUTO NELLA L.107/2015 E L'INESISTENZA DI UNA PREFERENZA PER LA CATEGORIA DEI DOCENTI EX COMMA 96, LETT. A).

Oltre ad avere previsto il Piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 (art. 1, comma 96 e 98), la L. n. 107/2015 ha anche fissato un Piano straordinario della mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017 con le disposizioni contenute nel comma 108 dell'art. 1.

La prima parte di tale norma (comma 108 dell'art. 1) si riferisce al personale *"assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015"* e stabilisce: *"tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, , per **tutti** i posti vacanti e disponibili **inclusi** quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)".*

Il personale ex comma 96, lett. b), assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), cui appartiene il ricorrente, è quello reclutato tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (oggi GAE ed ex graduatorie permanenti).

L'interpretazione letterale e testuale della norma va compiuta tenendo conto del significato dei termini "tutti", "posti vacanti e disponibili" ed "inclusi".

In particolare, le parole "tutti" ed "inclusi", usate insieme, lasciano agevolmente intendere che il Legislatore avesse inteso riferirsi ad un insieme ("tutti") di cui il personale assunto ex comma 96, lett. b) costituisce un sottoinsieme o specificazione ("inclusi").

Il Legislatore, cioè, non si è riferito solo ed esclusivamente al personale di cui al comma 96, lett. b), anche perché, se avesse voluto disporre in tal modo, avrebbe fatto riferimento solo al personale ex comma 96, lett. b) senza utilizzare né il termine "tutti", né il termine "inclusi" che indica una categoria più piccola di un insieme più grande del quale costituisce una specificazione.



La prima parte del comma 108, quindi, descrive una mobilità di cui, sul piano attivo, beneficiano tutti gli assunti nell'anno 2014/2015 e che ha ad oggetto, dal punto di vista passivo, tutti i posti vacanti e disponibili e, quindi, sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. b), sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. a) della legge.

Ciò in quanto anche il personale ex comma 96, lett. a) va considerato come assunto in via provvisoria e, quindi, come movimentabile.

L'opinione è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito (**v. Tribunale di Enna, ordinanza n. 3793 del 22.07.2016 resa su ricorso iscritto al RG n 630/2016; idem ex pluribus Tribunale di Verona, ordinanza n. 3859/2016 del 30/06/2016, emanata su ricorso cautelare iscritto al RG n. 1075/2016 -1,**) che, nell'esaminare la normativa che ci interessa, ha così statuito:

"La provvisorietà della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge n. 107/2015- oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale- **è peraltro chiaramente sancita dall'art. 1 comma 73 legge n. 107/15** il quale espressamente prevede che "Il **personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c)**, e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. (...) Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali".

I Tribunali di merito citati, cioè, ritenendo provvisoria l'assunzione del personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c) (e cioè del personale ex comma 96 comma lett. a) e lett. b), hanno confermato che i posti occupati dai docenti ex comma 96, lett. a), sono provvisori, vacanti e disponibili, rientrano tra quelli oggetto del Piano straordinario di mobilità **ed escludono ogni ipotesi di riserva o di inamovibilità.**

Le medesime conclusioni (provvisorietà dell'assunzione del personale ex lett. a comma 96), valgono con riferimento alla norma contenuta nella seconda parte dell'art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015, la quale si



occupa della movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. b), assunto nell'anno 2015/2016.

La norma, già sopra ricordata, ma che vale riportare nuovamente, stabilisce che:

"Successivamente i docenti di cui al comma 96, lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su TUTTI (nessuno escluso) gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Come è doveroso far risaltare, anche in questo caso, la norma fa riferimento ad ogni (TUTTI) ambito territoriale e non parla di alcuna esclusione, né afferma, implicitamente od esplicitamente, che da tale movimentazione potessero mai risultare esclusi i posti occupati (peraltro in maniera provvisoria, come chiaro) dal personale docente ex comma 96, lett. a) assunto nell'anno scolastico 2015/2016.

Il comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015, in buona sostanza, si è occupato di disciplinare in via straordinaria la movimentazione del personale docente assunto nell'anno 2014/2015 e quella del personale docente ex art. 96, lett. b), assunto nel 2015/2016, stabilendo tutt'al più che la movimentazione dei primi dovesse avvenire temporalmente in un momento precedente.

Nulla tale norma dice a proposito della movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. a) della stessa Legge, né una simile disposizione trovasi all'interno dell'intero corpo della Legge medesima.

Per la movimentazione (mobilità) di tale categoria, quindi, non esiste argomento normativo che non imponga di ritenere che per essi dovessero applicarsi le regole generali sulla movimentazione del personale docente, le quali sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97) sopra richiamate e che utilizzano il criterio del punteggio calcolato sulla base dell'anzianità di servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti.

CONCLUSIVAMENTE SUL PUNTO NON È DOTATA DI COPERTURA NORMATIVA LA RISERVA DEI POSTI ACCANTONATI IN FAVORE DEI DOCENTI IDONEI AL



CONCORSO 2012 NÉ IN RELAZIONE A "TUTTI I POSTI DELL'ORGANICO" CHE DOVEVANO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELLA MOBILITÀ PER I DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL 2014/15; ALTRETTANTO PRIVA DI COPERTURA NORMATIVA È DETTA RISERVA OVE SI CONSIDERI IL DIRITTO DEI DOCENTI ASSUNTI NEL 2015/16 (INDISTINTAMENTE) A CONCORRERE SUI POSTI ANCORA DISPONIBILI SU TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI, SENZA RISERVE DI SORTA.

- - - - = = = = ○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ = = = - - - -

3.1 LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL C.C.N.I.. - ILLEGITTIMITA' DEL C.C.N.I. MOBILITA' SCUOLA DELL'8 APRILE 2016 NULLITÀ/ANNULLABILITÀ IN PARTE QUA - VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 108, L. 107 DEL 2015 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Il sistema della mobilità territoriale prevede, da sempre, diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

Il C.C.N.I. 2016/17, nella parte qui impugnata, ha invero stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo

- (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e
- (2) la movimentazione di una stessa categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Nel dettaglio.

Si è già visto che l'art. 1, comma 108, L. 107/2015, prevedeva la mobilità straordinaria per gli assunti, nelle fasi B e C, al solo e dichiarato scopo di derogare al vincolo di permanenza triennale nelle provincie di originario reclutamento.

Tuttavia, contrariamente a quanto disposto dalla norma testé citata, l'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, ha previsto che a detta mobilità partecipassero anche gli assunti dal concorso del 2012,



nelle fasi B e C, potendo scegliere, in prelazione, quale sede definitiva l'ambito della provincia dove erano stati provvisoriamente assunti (Art. 6, comma 1, Fase B), n. 2).

L'art.6 del C.C.N.I. stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D) e le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

Il ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b) della L. n. 107/2015 (reclutamento da GAE); il personale che ha avuto la anomala riserva dei posti è quello ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015 (reclutamento da idoneità al Concorso 2012).

Entrambe le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del Piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Alla luce di tale circostanza (stesse regole di assunzione), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il C.C.N.I., invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

*"3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 **con preventivo accantonamento** numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".*

Il C.C.N.I., inoltre, prevede che il personale docente ex comma 96 lett. a) venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale docente ex comma 96 lett. b), venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede:

"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti ".

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.3.) sono "gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del Piano assunzione



15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia" e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il C.C.N.I. ha previsto incredibilmente, quanto inspiegabilmente, che il personale ex comma 96 lett. a) (quello proveniente dalle graduatorie di merito del concorso 2012) venisse movimentato **prima di** (nel senso di: **con precedenza rispetto** a) quello ex comma 96 lett. b) (personale provenienti da GAE) e con posti, addirittura, accantonati.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il C.C.N.I. ha previsto che il personale ex comma 96 lett. a) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale di cui al comma 96, lett. b).

Un doppio beneficio che sfugge alla disciplina dettata con fonti primarie. Tali previsioni contrattuali sono chiaramente illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno indotto l'attuale ricorrente ad adire codesto Giudice.

Come già riferito nel punto precedente del ricorso non esiste alcuna norma di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015.

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge, invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "*posti vacanti e disponibili*", quali devono intendersi anche quelli occupati dai lavoratori ex comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, andrebbe interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

La previsione di accantonamento dei posti equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.



Operando nel modo descritto nel C.C.N.I., inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di 14+6 non è stata movimentata verso la Sicilia, mentre come emerge dal bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'A.T. di Palermo e dall'A.T. di Siracusa, sono stati movimenti in fase B3 un docente (Sesta Luciano) con punti 0,00 ed altro docente (Miccione Davide) con punti 12,00. (all n. 9 e 10).

Inutile evidenziare che con il corretto ricalcolo dei punti dovuti al riconoscimento dei servizi svolti nella scuola paritaria, la prof.ssa ZUCCARELLO avrebbe superato questi colleghi della anomala fase B3.

Si ripete che trattasi di docenti assunti assieme al ricorrente con la medesima decorrenza e nella medesima fase c) del Piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n°244/97) e la legge 107/2015 NON prevedono, ed, anzi **ESCLUDONO**, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella Legge (articoli 462 e 463 del T.U. del personale scolastico 297/94 e L. n.107/2015) che nello stesso C.C.N.I. alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei



docenti ex comma 96, lett. a), rispetto al personale ex comma 96, lett. b), entrambi assunti con la medesima decorrenza, nella medesima fase c) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.

Aggiungasi che, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

1. in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale ex comma 96, lett. a) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
2. il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti G.A.E. assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale ex comma 96 lett. a);
3. il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
4. la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

Dunque, il citato art. 6 del C.C.N.I. Mobilità deve ritenersi illegittimo in parte qua per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati agli odierni ricorrenti (con precedente annullamento o disapplicazione dei trasferimenti agli stessi assegnati), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza l'accantonamento dei posti agli idonei.



Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non potessero essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima Legge, il quale espressamente prevede che: *"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Viceversa, la disposizione pattizia in questione, asseritamente applicativa ma in realtà distorsiva della L.107/2015 ha comportato una evidente disparità di trattamento fra docenti assunti con la medesima decorrenza giuridica (2015/16): manifestandosi in contrasto con norme di legge, oltre che irragionevole ed illogica, non potendosi in alcun modo comprendere le ragioni della manifesta disparità di trattamento qui denunciata.

Infine, altri argomenti disvelano l'illogica preferenza accordata agli idonei del concorso e la correlata disparità di trattamento.

In primo luogo, giova ricordare che lo scopo della L. 107 del 2015, è quello di assorbire il cosiddetto fenomeno del precariato.

Ora, sotto tale aspetto, va considerato che i cosiddetti precari sono i docenti inseriti in Gae e che, di volta in volta, in attesa della immissione in ruolo, ottengono supplenze, non i partecipanti ad un concorso che non possono essere reclutati a t.d.

Se dunque, lo scopo della legge sulla Buona Scuola è innanzitutto quello di assorbire i precari, e di ciò si tiene palesemente conto anche per la mobilità straordinaria, non si intende come in sede di applicazione pattizia della stessa normativa, pur essendo previsto che alla stessa mobilità partecipassero anche gli idonei del concorso del 2012, assunti con la medesima decorrenza, si potesse addirittura giungere a rovesciare la prospettiva in danno dei precari storici.

Si assiste dunque, ad una violazione dell'art. 1, comma 108, L. 107/15, ma anche, è palese, dello spirito e della *ratio* della norma medesima.

A ciò si aggiunga che, anche ove si volesse mettere su uno stesso piano gli idonei non vincitori del concorso del 2012 con i docenti inseriti in Gae, appare evidente (così come giustamente prevede l'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015) che siano questi ultimi a dovere, in caso, esser



preferiti, posto che l'ultimo docente ad essere inserito in graduatoria lo è stato nell'anno scolastico 2008/09, mentre gli idonei, come ovvio, sono nella graduatoria concorsuale solo dal 2012.

Anche in considerazione di questi ulteriori spunti di critica non si vede come possa, anche solo pattiziamente, preferirsi o favorirsi, rispetto ai docenti in GAE, gli idonei non vincitori del concorso del 2012: tale favore è palesemente ingiustificato e determina una chiara disparità di trattamento che comporta la illegittimità delle norme che la hanno prevista.

Concludendo sul punto, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dalla Legge e dallo stesso C.C.N.I. (quanto dall'O.M.), eccezion fatta per la distorsione operata con la fase B3, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul **PUNTEGGIO**, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del C.C.N.I.: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti, ma che proprio grazie all'accantonamento dei posti della fase B3 viene palesemente tradito.

Quasi per un paradossale scherzo del destino è lo stesso art.6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 ad affermare che: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".*

3.3 SUBORDINATA RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DEL C.C.N.I., IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 2, 3, 4, 31, 51 E 97 COST.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del C.C.N.I. che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**articolo 2,**



comma 3, art. 6, Fase B.3. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- dell'art. 1418 C.C., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- dell'art. 2, co.2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego – quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 –, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;
- della stessa legge 107/2015, art. 1, co.196, laddove stabilisce: *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Nell'ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse che le norme del C.C.N.I. non violino alcuna disposizione di Legge ed anzi sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni normative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

- i. art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;



- ii. art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose";
- iii. articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che "tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza";
- iv. articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;
- in quanto ai docenti come il ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del C.C.N.I., del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;
 - in quanto ai docenti come il ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
 - ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- - - - = = = = o o o o ◇ o o o = = = = - - - -



Non pare dubitabile che la condotta posta in essere M.I.U.R. abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno.

Tutto ciò premesso e considerato, l'attuale ricorrente, a mezzo del suo sottoscritto procuratore e difensore,

CHIEDE

che l'On.le adito Tribunale, *contrariis reiectis*, gradando come segue le domande secondo le seguenti

CONCLUSIONI

1. PREVIO ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ E QUINDI PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE delle "Note Comuni", appendice del medesimo C.C.N.I., nella parte in cui dispongono che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"* **accerti e dichiari** il diritto della ricorrente alla valutazione degli anni di servizio prestati pre-ruolo in scuola paritaria e segnatamente svolti negli a.s. 2011/12, 2013/14 e 2014/15 presso l'Istituto "Savoia" di Catania, con attribuzione del relativo ulteriore punteggio di punti 9 all'esito della domanda di mobilità, ovvero del diverso punteggio che l'On.le Decidente riterrà;

2. **dichiarando altresì**, in ossequio alle allegazioni e prove di cui all'odierno ricorso, costituenti risultanze di causa, il diritto al trasferimento in Sicilia, della ricorrente per effetto del punteggio dovutole pari a punti 14 (+6) ai fini della mobilità interprovinciale in quanto collocata in più utile posizione rispetto al personale effettivamente beneficiario del detto trasferimento;

e

3. **PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, OVVERO PREVIA ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE IN PARTE QUA** del C.C.N.I. del 08.04.2016 del comparto scuola nelle parti sopra evidenziate (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**) e previa disapplicazione degli atti amministrativi



illegittimi presupposti, accogliere in ogni sua parte il presente ricorso e, per l'effetto:

3.1. in primis, **accertare e dichiarare** il diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria (A037) per cui ha titolo indicata in domanda, nella regione Sicilia, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017 e quindi,

3.1.1. in accoglimento di entrambi i capi di domanda proposti disporre il trasferimento per punteggio su Siracusa Ambito territoriale 0025, attesa l'evidenza del dato dell'intervenuto trasferimento di docente dotato di minor punteggio (cfr. Miccione Davide movimentato con punti 12,00);

3.1.2. in subordine, ove il Giudice non ritenga accoglibile il primo capo di domanda relativo alla valutazione dei servizi in scuole paritarie, attesa l'evidenza del dato dell'intervenuto trasferimento di docente dotato di minor punteggio (cfr. Sesta Luciano movimentato su Palermo Ambito territoriale 0019, addirittura con punti 0,00);

3.2. *in secundis*, e solo nell'ipotesi in cui le superiori richieste dovessero essere ritenute non accoglibili in punto di disposizione *iussu iudicis* del movimento invocato, **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria (A037) per cui ha titolo indicata in domanda, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del Piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, **con ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate;**

In ogni caso,

condanni, le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella regione Sicilia per come richiesto nella domanda di mobilità, ovvero infine al rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio all'accoglimento delle domande di cui la ricorso, disponendo sin d'ora in punto di misure per l'attuazione degli emanandi ordini.



Spese e compensi.

Il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed il versamento del relativo contributo unificato è pari ad € 259,00.

SI ALLEGANO:

1. Domanda piano assunzionale fase C;
2. Contratto di assunzione a t.i.;
3. Certificato di servizio scuola paritaria;
4. Domanda di mobilità ed allegato D;
5. Domanda di mobilità ed assegnazione punteggio;
6. Pec notifica assegnazione sede scolastica;
7. Domanda di assegnazione provvisoria,
8. Elenco scuole non statali in Sicilia;
9. Bollettino movimenti secondaria II grado Palermo;
10. Bollettino movimenti secondaria II grado Siracusa;
11. Assegnazione provvisoria a.s. 2019/20;
12. CCNI mobilità;
13. O.M. 241/16;
14. D.M. 83/08;
15. D.M. 267/07;
16. C.M. 163/00;
17. Giurisprudenza.

Catania, data del deposito in Cancelleria

Avv. Salvatore M.A. Spataro

